

PROV. 1471/2020



## *Tribunale di Torre Annunziata*

### **MODELLO ORGANIZZATIVO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' GIUDIZIARIA A FAR DATA DAL 1.7.2020 PRESSOGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE DI TORRE ANNUNZIATA, GRAGNANO E SORRENTO**

#### **IL PRESIDENTE**

Quale coordinatore degli uffici del Giudice di Pace del circondario

d'intesa con il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata

atteso che in data 29.6.2020 è stata pubblicata sulla G.U. n.162 la legge 25.6.2020 n.70, che ha convertito con modifiche il d.l. 30.4.2020 n. 28, che all'art.3.1 lett. b)bis prevede di limitare sino al 30 giugno 2020 l'ambito temporale di applicabilità dell'art. 83 del d.l. 17.3.2020 n.18 (e successive modifiche), prevedendo esplicitamente che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del previgente termine del 31.7.2020 come previsto dal d.l. n. 28/2020, in tal senso dovendosi ricomprendere tutti gli effetti ed i rapporti relativi alle udienze civili e penali già fissate con particolari modalità di svolgimento secondo le specifiche disposizioni contenute nei decreti emessi da questo Presidente in data 21.5.2020 (n. 1186/2020); 17.6.2020 (n. 1360/2020); 18.6.2020 n. 1387/2020);

ritenuto di dover confermare anche le disposizioni organizzative indicate nei decreti summenzionati, relative alle modalità di predeterminazione oraria delle udienze, che hanno consentito un più funzionale esercizio della giurisdizione, nonché la predisposizione del front-office per agevolare l'utenza in merito agli adempimenti di cancelleria, misure anche compatibili con le perduranti esigenze di distanziamento e per garantire la sicurezza del personale operante all'interno degli uffici giudiziari e del pubblico degli utenti nello svolgimento delle rispettive funzioni legate all'esercizio della giurisdizione,

#### **SPECIFICA**

a. che a far data dal 1.7.2020 quanto ai decreti nn. 1186/2020); 1360/2020; 1387/2020, emessi ai sensi dell'art. 83, commi 6, 7, 9, 12 e 12 bis del d.l. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n 27 del 24 aprile 2020, e dell'art. 3 del dl. n. 28 del 30 aprile 2020, sono fatti salvi, secondo la l. di conversione n. 70 del 25 giugno 2020, gli effetti giuridici già legittimamente prodottisi in base ai provvedimenti giudiziari medio tempore assunti.

b. tutte le udienze civili già calendarizzate per il mese di luglio con provvedimenti adottati sino alla data di oggi restano celebrate secondo le modalità indicate.

c. Anche per le udienze penali restano efficaci i provvedimenti organizzativi con cui si sia già adottato un cronoprogramma su fasce orarie per il mese di luglio (continuandosi la celebrazione a porte chiuse secondo la previsione dell'art. 472, comma 3, del codice di procedura penale), dal momento che tale disposizione costituisce presidio necessario di sicurezza. Restano al contempo efficaci le disposizioni relative alle modalità di comunicazione della trattazione dei giudizi e dei rinvii secondo quanto previsto e disposto nel periodo emergenziale.

d. Al di fuori di tali casi, tutte le udienze civili e penali saranno trattate secondo le regole processuali vigenti al 1 marzo 2020.

Si comunichi al Consiglio Superiore della Magistratura, al Ministero della Giustizia — Capo del DOG —, al Consiglio Giudiziario, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, all'Autorità Sanitaria Regionale per il tramite del Presidente della Giunta Regionale, ai sigg. Magistrati degli Uffici del Giudice di Pace, disponendo la pubblicazione sul sito web del Tribunale.

Torre Annunziata, 30.6.2020

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE  
*dott. Ernesto Aghina*

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
*dott. Nunzio Fragliasso*